

N. 2410/19 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Letta l'istanza di Demonte Melissa con proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato OCC

Ritenuto che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012; - che la ricorrente è una debitrice non fallibile, non avendo i requisiti dimensionali richiesti dalla Legge Fallimentare per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali; - che quindi la ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;

- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;

- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di DEMONTIS MELISSA n Fossano 25.3.1983 ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina



Liquidatore la rag Cristina Cerutti già nominata OCC con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2055,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo epurati dei dati sensibili a cura della ricorrente;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 04/07/2019

Il Giudice

dr.N.Fiorello



TRIBUNALE DI CUNEO

RICORSO EX ART.14 TER, LEGGE 27 GENNAIO 2012, N.3

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PATRIMONIALE

La signora [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], CF [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED] P.E.C.:

PREMESSO

- Che la signora [REDACTED] versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.6 della Legge 27 gennaio 2012 n.3;
- Che la signora [REDACTED], in qualità di titolare di ditta individuale esercente attività artigianale di parrucchiera denominato [REDACTED] è soggetto non fallibile e può ricorrere unicamente ad una delle procedure previste dalla Legge n.3/2012;
- Che infatti la signora è debitrice dell'importo complessivo di euro 221.123,58 (Allegato n. 4) e precisamente:

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	DIPENDENTI	5.662,00
2	FORNITORI	22.823,13
3	CONSULENTI	9.125,12
4	ISTITUTI DI CREDITO	70.045,06
5	ERARIO E ENTI PREVIDENZIALI	106.868,27
6	LOCAZIONI	6.600,00
TOTALE		221.123,58

- Che l'attivo della debitrice risulta composto dalle seguenti voci:

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
1	ATTIVITA' SALONE DA PARRUCCHIERE	4.000,00	La voce ricomprende tutte le attrezzature e i brevetti

2	MAGAZZINO	1.000,00	Rimanenze conteggiate in via forfettaria
3	ALTRI CREDITI	1.380,00	Depositi cauzionali
TOTALE		6.380,00	

- Che la signora [REDACTED], con la sottoscrizione del presente ricorso, si rende altresì disponibile a versare nelle casse della liquidazione il 20% delle somme che le dovessero pervenire nei prossimi cinque anni a titolo di retribuzione da lavoro dipendente;
- Che la signora [REDACTED], con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli art.li 14 e 14 bis legge 3/2012;
- Che in data 30 ottobre 2018 l'istante ha proposto richiesta all'OCC di Cuneo, Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo, affinché venisse nominato un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;
- Che con provvedimento n. 041 del 31/10/2018 (**Allegato n. 1**) in accoglimento della predetta istanza è stata nominata dall'OCC di Cuneo il gestore Avv. Cinzia Galvagno, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cuneo, con Studio in CUNEO, Via Bassignano n.21;
- Che nell'ambito della procedura n. 041/2018 è stata richiesta la nomina di un co-gestore nella persona di Cristina Cerutti iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di CUNEO al n. 467-A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 109970, con studio in CUNEO, Corso Nizza n.30 (**Allegato n.1**);
- Che dopo la nomina dei professionisti l'istante ha fornito alle stesse tutta la documentazione richiesta necessaria a ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ditta individuale;

[REDACTED]

- Che dall'analisi della documentazione prodotta e dal confronto intercorso tra i gestori e la signora [REDACTED] è emersa l'opportunità di procedere con la liquidazione del patrimonio, anziché la predisposizione di un piano da sovraindebitamento, come in origine richiesto dalla ricorrente;
- Che a seguito dell'accertata impossibilità di poter proseguire l'attività nel medio-lungo periodo, è stato richiesto alle professioniste incaricate di redigere una relazione particolareggiata da produrre ai sensi dell'art. 14-ter c. 3 a corredo dell'istanza di liquidazione del patrimonio.

Tutto ciò premesso, la signora [REDACTED]

CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14 ter e seguenti della Legge 3/2012, di emettere il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento.

Contestualmente chiede che, in caso di accoglimento dell'istanza di accesso alla procedura, preferibilmente venga nominata quale liquidatrice la co-gestore Rag. Cristina CERUTTI, come proposto dall'O.C.C. Cuneo (Allegato 15).

Unitamente al presente ricorso si deposita:

- Relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi ex art. 14-ter, comma 3, Legge 27/01/2012 n. 3 con gli allegati citati;

Doc. 1) Nomina Gestore e Cogestore della Crisi e accettazione incarichi;

Doc. 2) Visura Camerale Storica;

Doc. 3) Situazione Contabile al 31/03/2019;

Doc. 4) Elenco Creditori;

Doc. 5) Determinazione compenso OCC;

Doc. 6) Dettaglio rimanenze;

Doc. 7) Calcolo compenso Periti valutazione beni;

Doc. 8) Preventivo compenso per tenuta libri contabili, dichiarazioni fiscali e adempimenti lavoro;

Doc. 9) Certificato Stato di famiglia sig.ra [REDACTED]

Doc. 10) Visura Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio;

Doc. 11) Certificato PRA;

Doc. 12) Modelli Unico 2018/2017/2016/2015;


Doc. 13) Situazione contabile provvisoria al 31/12/2018;

Doc. 14) Visura Protesti;

Doc. 15) Proposta di nomina Liquidatore OCC Cuneo.

*

Cuneo, li 11 giugno 2019

A large black rectangular redaction covers the signature area of the document.